

COPIA

COMUNE DI VILLARICCA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE****NUMERO 44 DEL 30-09-2020**

Oggetto: RILEVAZIONE DELLE ECCEGENZE PER L'ANNO 2020 AI SENSI DELL'ART. 33 D. LGS. 165/2001. PROVVEDIMENTI RELATIVI AL FABBISOGNO DEL PERSONALE ED ALLA PROGRAMMAZIONE DELLE ASSUNZIONI.

L'anno duemilaventi addi' trenta del mese di Settembre, alle ore 18:00, nell'Ufficio del Sindaco si e' riunita la Giunta Comunale.

Previo esaurimento delle formalita' prescritte dalla normativa vigente; all'appello risultano presenti:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
PUNZO MARIA ROSARIA	Sindaco	X	
MASTRANTUONO FRANCESCO	Vice Sindaco		X
CICCARELLI ROCCO	Assessore		X
DI MARINO GIOSUE'	Assessore	X	
GRANATA LOREDANA	Assessore	X	
GUARINO FRANCESCO	Assessore	X	
CACCIAPUOTI ANTONIO	Assessore		X
DI ROSA LUISA	Assessore	X	
PRESENTI - ASSENTI		5	3

Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett. a del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267) il Segretario Generale, avv. Mario Nunzio Anastasio.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, nella sua qualita' di Presidente, dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Il Responsabile del Settore Affari Generali e Personale, su impulso del Sindaco, avv. Maria Rosaria Punzo, espletata la necessaria istruttoria, verificati e riscontrati gli atti e le notizie riportate, sottopone all'approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta deliberazione.

RILEVAZIONE DELLE ECCEDENZE PER L'ANNO 2020 AI SENSI DELL'ART. 33 D. LGS. 165/2001. PROVVEDIMENTI RELATIVI AL FABBISOGNO DEL PERSONALE ED ALLA PROGRAMMAZIONE DELLE ASSUNZIONI.

Ø **Premesso** che:

- L'art. 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, stabilisce che: "Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482";
- L'art. 91 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, parimenti, prevede che: "1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale";
- L'art. 6, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 4 del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, così stabilisce: "2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse

finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente”;

- L'art. 33 del richiamato D. Lgs. 165/2001, inoltre, così sancisce: “1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere”;

- L'art. 1, commi 466 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di Bilancio per il 2017), introducono, per gli enti locali territoriali, il principio del “pareggio di bilancio”, presupposto indefettibile per poter procedere alle assunzioni del personale dipendente;

- Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 18.05.2018, esecutiva, veniva dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Villaricca;

- Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 30.06.2020, esecutiva, veniva definitivamente approvato il bilancio stabilmente riequilibrato per il quinquennio 2018 – 2022;

- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 13.04.2018, successivamente confermata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 16.10.2018, veniva rideterminata la Dotazione Organica, ai sensi dell'art. 259, comma 6, del D. Lgs. 267/2000;

- Con Decisione n. 143 del 20.11.2018, la Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali del Ministero degli Interni – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali ha approvato la Dotazione Organica, così come rideterminata con i citati provvedimenti;

∅ **Rilevato** che, di conseguenza, è necessaria la ricognizione della sussistenza dei presupposti che consentano una corretta e legittima attività di reclutamento delle risorse umane;

∅ **Considerato** che è possibile effettuare positivamente anche per il 2020 la ricognizione di cui all'art. 33 del D. Lgs. 165/2001, affermando che il Comune di Villaricca non versa nelle situazioni di soprannumero o di eccedenze di personale ivi menzionate, in quanto:

- L'Ente ha rispettato per il 2019 il tetto di spesa di cui all'art. 1, comma 557, della legge 296/2006, in riferimento al triennio 2011 – 2013, come stabilito dal successivo comma 557 quater, come introdotto dall'art. 3,

comma 5 bis del D. L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 114/2014;

- Il rapporto tra la spesa di personale e la spesa corrente per il 2018 è pari al 28,38%, secondo quanto desunto dai dati di preconsuntivo;
- Il rapporto medio tra dipendenti e popolazione è di gran lunga al di sotto di quello stabilito dal Decreto del Ministero dell'Interno 10 aprile 2017 per i comuni di pari dimensioni demografiche – pari ad un dipendente ogni 146 abitanti – in quanto alla data del 31.12.2019 si contavano n. 70 dipendenti per una popolazione di 31.250 abitanti, pari ad un dipendente per ogni 446 abitanti (meno di un terzo, quindi, rispetto al valore medio stabilito dal Ministero);

Ø **Rilevato** che l'art. 33, comma 2, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, stabilisce che:

“2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato - città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. [...] I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un *turn over* inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un *turn over* pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. [...]”

- Ø **Considerato** che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 2020, emanato in attuazione di quanto previsto dalla richiamata disposizione legislativa, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 27 aprile 2020, e fissa la decorrenza del nuovo sistema per il calcolo della capacità assunzionale dei Comuni al precedente 20 aprile 2020;
- Ø **Vista** la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica del 13 maggio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'11 settembre 2020, esplicativa dei contenuti del citato D.P.C.M. 17 marzo 2020;
- Ø **Vista**, infine, la nota di lettura ANCI del 24 settembre 2020, avente ad oggetto il D.P.C.M. 17 marzo 2020 e la Circolare del 13 maggio 2020;
- Ø **Rilevato** che, stante la pendenza dell'approvazione del rendiconto della gestione degli anni 2018 e 2019 a seguito della recente approvazione del Bilancio stabilmente riequilibrato, manca il presupposto per poter procedere al calcolo della capacità assunzionale dell'Ente, secondo quanto richiesto dall'art. 33, comma 2, del D.L. 33/2019, e cioè i dati relativi alle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti approvati;
- Ø **Ritenuto**, di conseguenza, di dover dare atto dell'assenza di eccedenze di personale, e di dover rinviare, ad esito dell'avvenuta approvazione dei rendiconti della gestione degli esercizi 2018 e 2019, ogni decisione sul fabbisogno del personale e sulla programmazione delle assunzioni, da inviare, per l'autorizzazione, alla Commissione per la Stabilità degli Enti Locali presso il Ministero dell'Interno;
- Ø **Rilevata** la propria competenza, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE DI DELIBERARE

1. **Dare atto** che anche per il 2020 il Comune di Villaricca non versa in condizioni di soprannumero ovvero eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 165/2001, e che ha rispettato per l'anno 2019 il tetto di spesa stabilito dall'art. 1, commi 557 e 557 *quater* della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
2. **Stabilire** altresì che ogni decisione riguardante il fabbisogno del personale e la programmazione delle assunzioni è rinviata all'esito dell'approvazione dei rendiconti della gestione per gli esercizi 2018 e 2019, in quanto mancano i dati relativi alle entrate correnti, indispensabili per l'applicazione dell'art. 33, comma 2, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, recante le nuove norme per il calcolo della capacità assunzionale dei comuni.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta che precede;
Visti gli allegati pareri di rito;
Con voti unanimi favorevoli;

LA APPROVA

integralmente e senza alcuna riserva.

Con separata ed unanime votazione il presente atto viene reso immediatamente esecutivo.

Il Sindaco
f.to Avv. Maria Rosaria Punzo

Il Segretario Generale
f.to avv. Mario Nunzio Anastasio

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs n. 267/2000.

Il Responsabile del Settore
f.to Dott. Fortunato Caso